

il 2.3.2018, con cui gli attori hanno proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2250/2017 di questo Tribunale, corretto con successivo decreto del 15.1.2018, chiedendone la revoca.

Col provvedimento opposto è stato ingiunto loro di pagare in solido in favore dell'avv. [REDACTED] la somma di € 15.182,10, oltre interessi e spese del procedimento monitorio; tanto, rimaste infruttuose le plurime richieste previamente avanzate in via stragiudiziale, per saldo, decurtato l'acconto versato, di € 1.722,24, del compenso spettante, secondo parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED], in corrispettivo dell'opera professionale prestata dall'opposto in loro favore rappresentandoli e difendendoli nel giudizio civile n. [REDACTED]/2016 R.G. da essi promosso davanti al Tribunale di [REDACTED] nei confronti della BANCA [REDACTED] s.p.a., dalla introduzione della causa fino alla revoca del mandato, comunicata al legale con lettera del 19.4.2017, allorché il giudizio si trovava nella fase della decisione sulle istanze istruttorie.

A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 4485 del 23.2.2018, la quale ha statuito il principio che le controversie in materia di pagamento di prestazioni di avvocato in materia giudiziale civile vanno in ogni caso trattate con le forme dello speciale procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 14 d.l.vo n. 150/'11, attribuito alla competenza del Tribunale in composizione collegiale, quand'anche vi si faccia questione pure dell'an e non soltanto del quantum della pretesa creditoria relativa al

Firmato Da: MILILLO NICOLA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 62eb997948e2156e - Firmato Da: MANCINI LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4032382d776387f435a163c4c2db956e



compenso dell'avvocato, il rito è stato mutato in quello speciale previsto dal menzionato art. 14 d.l.vo n. 150/'11, con assegnazione della causa a questo Collegio, salvi, ex art. 4 d.l.vo cit., gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo il rito ordinario erroneamente esperito.

Con l'opposizione proposta la società [REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED], nonché la [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] anche in proprio, deducono, per ciò che effettivamente rileva ai fini del presente giudizio, che: hanno conferito mandato all'avv. [REDACTED] in quanto appartenente al novero degli avvocati fiduciari di tale SDL CENTROSTUDI s.p.a., alla quale si erano rivolti per la verifica della legittimità, fra l'altro, di contratto di mutuo stipulato con la BANCA [REDACTED]; la società di consulenza rappresentava loro che l'analisi del rapporto, preliminarmente eseguita gratuitamente, aveva riscontrato la ricorrenza di usura oggettiva e soggettiva, che avrebbe consentito agli stessi di recuperare dalla Banca quasi € 150.000,00 a titolo di ripetizione di indebitto, oltre € 50.000,00 a titolo di risarcimento di danni; essi si inducevano pertanto a sottoscrivere con la SDL CENTROSTUDI, in data 21.7.2015, <<Contratto per l'emissione di perizia SDL - DECIBA relativa alla regolarità dei mutui / leasing - Contratto Gold>>, con cui, verso pagamento del prezzo di € 4.620,00, conferivano incarico alla Società di redigere perizia da utilizzare per il soddisfacimento della pretesa prospettata, dietro rilascio di procura in favore dell'avv. [REDACTED], indicato dalla



stessa società di consulenza, al quale la perizia veniva direttamente trasmessa, il cui compenso era, all'art. 8 di detto contratto, forfettariamente predeterminato, per l'intero giudizio, nella misura di € 700,00 oltre accessori di legge, oltre € 350,00 oltre accessori di legge per compenso del domiciliatario eventualmente occorrente; instaurato il giudizio dall'avv. [REDACTED], ordinanza del 16 - 19.12.2016, interlocutoriamente emessa all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 183, co. 6, c.p.c., prefigurava un esito del giudizio sfavorevole agli attori; tanto, oltre alla negligenza con cui, per vari aspetti, l'avv. [REDACTED] ha svolto la sua opera professionale, giustifica il recesso degli opposenti dal mandato conferitogli, ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 8 del contratto stipulato con la SDL CENTROSTUDI - ed infatti, con successiva ordinanza del 4 - 6.12.2017, la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dall'avv. [REDACTED] è stata rigettata e la causa è stata senz'altro rinviata per la precisazione delle conclusioni - né il giudizio del cui compenso si tratta presentava profili di particolare difficoltà.

In mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata senz'altro riservata per la decisione all'udienza del 9.4.2019, sulla mera scorta della documentazione quivi prodotta dalle parti.

Le modalità di conferimento del mandato difensivo all'avv. [REDACTED], come sopra allegate dagli opposenti, sono documentate dal menzionato contratto intercorso fra essi e la SDL CENTROSTUDI e dalla comunicazione a mezzo posta



elettronica del 19.8.2015, di invio della perizia dalla società di consulenza al medesimo legale, quivi depositati e non sono contestate.

Stabilisce effettivamente l'art. 8 di detto contratto che il compenso spettante all'avvocato designato dalla SDL CENTROSTUDI, ad incaricarsi poi dalla parte, è fissato, salvo ipotesi di speciale complessità della controversia, che in concreto nella specie non ricorrono, nella complessiva somma di € 700,00 oltre accessori di legge, oltre € 350,00 oltre accessori di legge per compenso del domiciliatario, <<per tutta la durata del giudizio (fino a sentenza), fatta eccezione per il caso di revoca in corso di causa e senza giusta causa del mandato al professionista>>.

Tale pattuizione deve reputarsi vincolante anche nel rapporto fra gli opposenti e l'avv. ██████████ secondo lo schema del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c., l'opposto avendo aderito alla stipulazione in suo favore con l'accettazione della procura ad litem conferitagli, alle condizioni, a lui pacificamente note, concordate dai clienti con la SDL CENTROSTUDI.

Con la richiamata ordinanza del 16 - 19.12.2016 l'Istruttore del giudizio n. ████████/2016 R.G. Trib. ████████ ha in sostanza profilato il convincimento di ritenere superflua la c.t.u. sollecitata dagli attori, in ragione della non condivisibilità, anche alla stregua delle condizioni e delle vicende del rapporto come documentate agli atti di causa, delle argomentazioni della perizia pedissequamente posta dall'avv. ██████████ a fondamento del suo atto di citazione; il G.I. ha pertanto invitato preliminarmente le parti a



confrontarsi sulla questione, dopo di che, con la successiva ordinanza del 4 - 6.12.2017, ha senz'altro rigettato la richiesta di c.t.u. ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Tanto incontrovertibilmente integra, a prescindere da ogni valutazione di merito e in ordine alla condotta processuale del professionista, giusta causa del recesso esercitato dagli opposenti con la comunicazione di revoca del mandato indirizzata al difensore il 19.4.2017.

Consegue che il compenso spettante all'avv. [REDACTED] per il patrocinio prestato in favore degli opposenti nel predetto giudizio n. [REDACTED]/2016 R.G. Trib. [REDACTED] deve ritenersi già integralmente soddisfatto, in forza dell'art. 8 del <<Contratto per l'emissione di perizia SDL - DECIBA relativa alla regolarità dei mutui /leasing - Contratto Gold>> stipulato fra gli opposenti medesimi e la SDL CENTROSTUDI in data 21.7.2015, col pagamento della somma di € 1.722,24 che egli stesso riconosce di avere ricevuto dai clienti al conferimento della procura ad litem, esattamente pari ad € 700,00, più € 350,00 per domiciliazione, oltre accessori di legge, così come previsto dalla menzionata clausola contrattuale.

Di modo che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la domanda già proposta dall'avv. [REDACTED] in via monitoria va rigettata, con condanna del medesimo al pagamento in favore degli opposenti delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, in persona



dei Magistrati in epigrafe, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, e di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], e viceversa, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:

- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2250/2017 di questo Tribunale e rigetta la domanda già proposta in via monitoria;
 - condanna l'opposto a pagare in favore degli opposenti le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € [REDACTED], di cui € [REDACTED] per esborsi ed € [REDACTED] per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese vive e CPA ed IVA come per legge
- Si comunichi.

Trani, 27.5.2019

Il Presidente

dott. Luigi Mancini

Il Giudice estensore

G.O.T. avv. Nicola Milillo

